

COMUNE DI CASTEL ROZZONE
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Approvato con delibera consiliare n. 22 del 27.05.2002

COMUNE DI CASTEL ROZZONE
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento**
- Articolo 2 - Integrazioni**
- Articolo 3 - Prestazioni soggette al presente Regolamento**
- Articolo 4 - Indicatore della situazione economica equivalente**
- Articolo 5 - Criteri di selezione dei beneficiari**
- Articolo 6 - Modalità di calcolo del reddito**
- Articolo 7 - Modalità di calcolo del patrimonio**
- Articolo 8 - Parametri**
- Articolo 9 - Indicatore della situazione economica equivalente e prestazioni comunali
Agevolate**
- Articolo 10 - Soglie di Accesso**
- Articolo 11 - Modalità attuative**
- Articolo 12 - Competenze**
- Articolo 13 - Norme integrative**
- Articolo 14 - Pubblicità del regolamento**
- Allegato A - Schema di calcolo ISEE**

COMUNE DI CASTEL ROZZONE

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1. comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni di cui al DLGS del 3 Maggio 2000 n. 130 e DPCM 242 del 4/4/2001, pubblicato in data 26/6/2001, rimanendo escluse le erogazioni per la beneficenza ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 616/1977 ex ECA.

ARTICOLO 2 INTEGRAZIONI

1. Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:
 - a) ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti;
 - c) le disposizioni previste dal DLGS 109/98 e DPCM 221/99 e DLGS 130/00 e DPCM 242/01.

ARTICOLO 3 PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO

1. il presente regolamento verrà applicato nello specifico per valutazione del diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente,

quali:

- rette asilo nido
- retta scuola materna
- rette per mensa scolastica
- assistenza domiciliare e prestazioni annesse: fornitura pasti, telesoccorso e trasporto
- inserimento in cooperative e centri socio-educativi per portatori di handicap
- rette case di riposo
- contributi straordinari
- altri contributi similari.

ARTICOLO 4

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati nel rispetto della Tabella I allegata al Dlgs 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata dal Dlgs 130/00, secondo le modalità di seguito specificate, applicando gli eventuali fattori correttivi.

Tenuto conto che:

- Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare che sarà composto dal richiedente medesimo e dai componenti la famiglia anagrafica
- I soggetti a carico ai fini IRPEF, fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono a carico
- I coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare (ossia costituiscono nucleo a sé stante)
- Il figlio minore di 18 anni, fiscalmente a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive
- I minori non conviventi con i genitori e in affidamento presso terzi, fanno parte dello stesso nucleo familiare dell'affidatario;
- I minori in affidamento e collocati presso comunità fanno nucleo a sé stante;
- I coniugi non legalmente separati ma che non hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo salvo casi particolari:
 - quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà sui figli;
 - nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal giudice o dalla pubblica competente in materia di Servizi Sociali;
 - quando è stato chiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all'art. 3 L. 898/70;
- i soggetti che risultano fisicamente a carico di più persone, si considerano nel nucleo di:
 - a) della famiglia anagrafica con cui vive;
 - b) se non vive con alcuna delle persone alle quali risulta a carico, farà parte del nucleo del soggetto che in base all'art. 433 del codice civile è tenuto in modo prioritario agli alimenti; nel caso di più coobbligati dello stesso grado, verrà considerato nel nucleo che versa gli alimenti in misura superiore;
- il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura ecc.) sono considerati nuclei familiari a sé stanti, salvo debbano essere considerati nei nuclei del coniuge, della persona alla quale sono fisicamente a carico. Se nella medesima convivenza fanno parte genitore e

figlio minore quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.

2. In deroga al comma precedente e limitatamente alle prestazioni sociali agevolate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambienti residenziali diurni o continuativi, per soggetti con handicap grave, accertato in base alla legge 104/92 o di età superiore ai 65 anni non autosufficienti accertati, il nucleo familiare di riferimento sarà costituito dal solo richiedente.
3. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.
4. Il Comune terrà conto delle variazioni dal mese successivo.
5. Il Comune potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni della situazione economica.

ARTICOLO 5 CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

1. Fermo restando il calcolo ISEE come previsto dagli articoli sopra indicati, l'ultrasessantacinquenne e il portatore di Handicap potranno costituire nucleo familiare a sé. I dati per il calcolo dell'Isee saranno estrapolati dalla dichiarazione sostitutiva.
2. Tra gli ulteriori criteri selettivi, per la definizione della fascia di partecipazione al costo del servizio, il Comune può richiedere separatamente i redditi da lavoro o pensione (rapportati alla scala di equivalenza), non facenti parte DSU perché soggetti a ritenute IRPEF alla fonte p in altro Stato (redditi esteri, pensioni estere, venditori porta a porta, compensi erogati da società sportive dilettantistiche).

ARTICOLO 6 MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO

1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
 - a) il reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico:Rigo RN1 - 730: quadro di calcolo I.R.P.E.F., Rigo 6) al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori.

Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le

indennità equipollenti.

- b) il reddito da lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato
 - c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato
 - d) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze.
2. Dalla somma dei redditi dei familiari, così determinati, si detraggono fino a concorrenza € 5.164,57, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in affitto, con contratto registrato.

ARTICOLO 7 MODALITÀ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
- a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato, al netto dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione di detti fabbricati; in alternativa alla detrazione per il debito residuo del mutuo, è detratto, se più favorevole, il valore dell'abitazione principale, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente. Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà rapportata a detta quota. il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite dal DPCM n. 242/01
 - b) dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a € 15.493,71. Detta franchigia non si applica per la determinazione del reddito di cui al punto a)
 - c) il valore così definito viene considerato ai fini della determinazione dell'ISE nella misura del 20%.

ARTICOLO 8 PARAMETRI

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

numero dei componenti
il nucleo familiare

parametro

1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente
- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 %
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori

risultino

titolari di reddito per almeno sei mesi nel periodo afferente la

dichiarazione

sostitutiva. Spetta altresì al nucleo composto da un genitore ed un figlio

minore,

purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o di impresa

per

almeno 6 mesi

3. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.

ARTICOLO 9 INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE

1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (art. 7) e il parametro di cui all'art. 8, comma 3, del presente regolamento.

ARTICOLO 10 SOGLIE DI ACCESSO

1. L'accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati da fasce di valore ISEE in modo da assicurare esenzione o trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criterio di progressività per le altre situazioni. In considerazione del carattere sperimentale della nuova procedura, le fasce di ISEE e relative percentuali di partecipazione alla spesa – previo confronto con le Organizzazioni Sindacali – saranno istituite o potranno essere variate in modo da non comportare situazioni di grave squilibrio nella gestione di bilancio.

2. Il valore dell'ISEE, risultante dalla DSU, per stabilire le soglie di accesso del richiedente, potrà essere diminuito nel caso di utilizzo di altri servizi, di costi rilevanti, erogati o riconosciuti dal Comune. Ad esempio: totale ISEE meno (spesa sostenuta/scala di equivalenza).
3. Sulla base di motivata relazione dei Servizi Sociali l'Amministrazione potrà disporre, per singoli casi particolari, trattamenti diversi da quelli tabellari.

ASSISTENZA ANZIANI

a) presso Case di Riposo (RSA)

L'ospite partecipa al costo della retta con il proprio reddito comprensivo dell'assegno di accompagnamento. Al fine di favorirne l'autonomia personale ed economica, sarà comunque lasciata in gestione diretta dell'ospite una quota del reddito complessivo di cui al comma precedente, fino ad un massimo di € 1.032,91 annui.

Il Comune potrà rivalersi, per la rimanente quota di retta, sui parenti obbligati agli alimenti, in base alla normativa vigente ed in misura proporzionale all'ISEE dei nuclei familiari degli obbligati, secondo fasce progressive di partecipazione al costo definito dalla Giunta.

b) Anziani non autosufficienti

I nuclei familiari che si fanno carico dell'assistenza di un congiunto non autosufficiente non inserito in RSA potranno usufruire di una esenzione dal pagamento dei servizi di assistenza domiciliare fino ad un importo massimo di € 1.032,91 annui. Nel caso non siano funzionanti i servizi di assistenza domiciliare, in luogo dell'esenzione sarà erogato un contributo di pari importo.

ARTICOLO 11 MODALITÀ ATTUATIVE

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.

5. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
6. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune.
7. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello emanato con il DPCM del 18.05.2001 – pubblicato sulla G.U. del 06.07.2001 e presentata presso gli Enti e i CAF autorizzati.

ARTICOLO 12 COMPETENZE

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
2. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

ARTICOLO 13 NORME INTEGRATIVE

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

ARTICOLO 14 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell' art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi

momento.

ALLEGATO “A”

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE**

SCHEMA DI CALCOLO ISEE

A	SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)	
	REDDITO COMPLESSIVO ULTIMA DICHIARAZIONE IRPEF	+
	REDDITO FIGUR. ATTIVITA' FINANZIARIE	+
	CANONE DI LOCAZIONE CASA ABITAZIONE (fino a € 5.16457)	-
B	SITUAZIONE PATRIMONIALE (20%) (ISP)	

	VALORI FABBRICATI E TERRENI AI FINI ICI (esclusa casa di abitazione)	+
	DEBITO RESIDUO MUTUO	-
	CASA ABITAZIONE (valore ai fini ICI - € 51.645,70 o debito residuo mutuo se >)	+
	VALORE PATRIMONIO MOBILIARE	+
	FRANCHIGIA fino a € 15.493,71 (art. 4 - DPCM 242 dd 04/04/2001)	-
	ISE= A+B	
ISEE=	TOTALE SITUAZIONE ECONOMICA (ISE) ----- PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA	